

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 058/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 002/CGF – RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 2009

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO SIG. BRIC IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L’INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO DI ASTENERSI DALL’ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE GARE UFFICIALI E NON ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO; OVVERO IN ALTERNATIVA: DELL’AMMENDA DI € 15000,00 DA CORRISPONDERE NEI MODI ORDINARI ENTRO IL TERMINE DELL’1.9.2009 PENA LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI TECNICI, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)

Deferito dalla Procura Federale, l’allenatore Bric Igor, tesserato con l’A.S.D. Donatello Calcio, veniva ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver svolto funzioni di conduzione tecnica della prefata società in occasione di tre gare ufficiali svoltesi nei mesi di settembre ed ottobre 2008, nonostante fosse squalificato fino al 31.1.2009 come da precedente decisione della medesima Commissione pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 21.7.2008 e perseguito con la sanzione della squalifica per l’intera Stagione Sportiva 2009/2010 con obbligo di astenersi dall’assistere agli allenamenti ed alle gare ufficiali e non all’interno del recinto di giuoco, ovvero, in alternativa (sic!) dell’ammenda di € 15.000,00 da corrispondere entro l’11.9.2009 pena la cancellazione dall’albo dei tecnici (Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009).

Per avversare tale pronuncia si è rivolto a questa Corte il Bric sostenendo, come già vanamente fatto nel primo giudizio con motivazioni ampie, specifiche ed elaborate, di avere del tutto ignorato il provvedimento sanzionatorio adottato a suo carico in quanto mai comunicatogli secondo quanto prescritto dagli artt. 35 comma 4/1 e 38 C.G.S. e dall’art. 36, comma 4, del Regolamento Settore Tecnico e, comunque, di essersi immediatamente astenuto da ogni attività federale non appena venuto “aliunde” a conoscenza della squalifica comminatagli.

L’appello è fondato e va accolto.

Ed invero la decisione impugnata, basata su una motivazione talmente scarna da rasentare l’inesistenza, ha totalmente omesso di interloquire in ordine alla tesi difensiva peraltro incentrata sullo stesso presupposto dell’incolpazione, limitandosi ad una apodittica affermazione di colpevolezza ben lungi dall’essere dimostrata.

Posto, infatti, come già detto, che la comunicazione della decisione emessa il 21.7.2008 era indispensabile non essendo applicabile nel caso di specie la presunzione di conoscenza di cui all’art.

2, comma 3 C.G.S., ove si fosse accertato che gli assunti del Bric fossero conestati da elementi di fondatezza, ove, cioè, fosse stato provato che le comunicazioni a lui inviate con il telegramma n. 83/3 A del 21.7.2008 e tramite la raccomandata A.R. spedita il 23.7.2008, dei quali è copia in atti, non fossero mai pervenuti al destinatario, con conseguente vanificazione della clausola di garanzia richiesta dall'art. 38, comma 7 C.G.S., è evidente che nessun addebito di inosservanza potrebbe essere elevato nei confronti dell'attuale appellante.

Orbene, all'inerzia della Commissione Disciplinare ha posto rimedio questa Corte che, con successive ordinanze del 10 e del 25.6 ha richiesto alla segreteria della Commissione la dimostrazione che le comunicazioni inviate erano andate a buon fine, ricevendone sostanzialmente risposte negative, vuoi perché non vi era prova alcuna circa l'avvenuta consegna del telegramma, vuoi perché l'avviso di ritorno della raccomandata non risultava mai essere stato restituito al mittente.

In un quadro probatorio così claudicante acquista discriminante significazione anche la condotta mantenuta nella vicenda dal Bric che, ove avesse avuto consapevolezza della squalifica irrogatagli, certamente non sarebbe stato talmente sprovveduto da inserire platealmente il suo nominativo, quale allenatore, nelle distinte di gara consegnate all'arbitro in occasione dei tre incontri cennati in narrativa, così fornendo la prova della sua colpevolezza.

E' pertanto, evidente che difetta la prova della sussistenza del presupposto della responsabilità del deferito, e cioè che gli fosse stato ritualmente comunicato il provvedimento disciplinare.

Le considerazioni che precedono impongono di dare ingresso alla richiesta dell'appellante a cui va restituita la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Bric Igor e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. GABRIELLI ANGELO ED AL SIG. MARCHETTI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELL'A.C. CITTADELLA, SEGUITO GARA NON UFFICIALE DEL 30.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

3) RICORSO SIG. MARCHETTI STEFANO, GIÀ DIRETTORE GENERALE DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

4) RICORSO SIG. GABRIELLI ANGELO, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

L'A.S. Cittadella S.r.l. in persona del Presidente Andrea Gabrielli, il signor Angelo Gabrielli, già presidente del medesimo sodalizio, ed il signor Stefano Marchetti, dirigente della detta società, hanno proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.6.2009, di cui al Com. Uff. pubblicato nello stesso giorno, con la quale la detta Commissione ha, tra l'altro,

inflitto ai tre incolpati le seguenti sanzioni: all'Angelo Gabrielli ed allo Stefano Marchetti inibizione per mesi 1, all'A.S. Cittadella l'ammenda di € 50000.

Le sanzioni di che trattasi erano state determinate da accertamenti e successivo deferimento da parte della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 e 3 C.G.S., nonché l'art. 4, comma 1 dello stesso Codice per l'avvenuta partecipazione di un giovane calciatore, a nome Vittorio Polizzi, tesserato per l'A.C. Sandonà, ad una gara tra la società Cittadella e la Liventinagorghenze, così provocando la violazione dell'art. 30, comma 1, Regolamento L.N.D., per non aver chiesto la prescritta autorizzazione per la detta partita, ancorchè non ufficiale, effettuata il 30.3.2009.

I ricorrenti deducono l'erronea considerazione della fattispecie da parte del primo Giudice che avrebbe dovuto venir disciplinata dalle norme relative al Settore Giovanile e Scolastico, osservando in subordine l'inapplicabilità alla società ricorrente – e, per conseguenza, ai suo dirigenti - dell'art. 30 della L.N.D. in quanto il sodalizio partecipa al Campionato Professionistico ed è quindi appartenente ad altra Lega; eccependo infine che la gara in discorso non può considerarsi amichevole, ma partita di semplice addestramento.

Ad avviso della Corte il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La stessa Corte ritiene assorbente di ogni altra censura la circostanza che, nella fattispecie, non può considerare amichevole la gara alla quale ha partecipato il Polizzi causando deferimento e sanzioni, sebbene incontro di mero addestramento fra formazioni casualmente composte, come sostenuto dai ricorrenti, e ciò per il semplice, ma decisivo motivo, che nessun arbitro è stato chiamato a dirigerla come pacificamente risulta dagli atti di causa.

In questa situazione, l'art. 30 invocato dalla Procura - indipendentemente dalla sua applicabilità al caso controverso in ragione dell'appartenenza dell'A.S. Cittadella ad altra Lega - certamente non può trovare applicazione trattandosi sostanzialmente di una partita d'allenamento.

Il rilievo, come innanzi osservato, assorbe ogni altra doglianza.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i reclami nn. 2), 3) e 4), come sopra rispettivamente proposti dall'A.S. Cittadella s.r.l. di Cittadella (PD), dal Sig. Marchetti Stefano e dal Sig. Gabrielli Angelo, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO A.S. MELFI S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 AL SIG. ALBERTI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. IORIO ALDO;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA LUNA LUIGI;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI D'AMELIO RAFFAELE, DAMIANO GIANPAOLO, DEL FONSO FEDELE, MAIORINO NICOLA E TUMMILLO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)**

L'Associazione Sportiva Melfi S.r.l., con atto del 25.6.2009 del suo legale rappresentante, ha proposto ricorso, regolarmente preannunciato, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico nella seduta 15.6.2009 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 20/SGS in pari data, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: ammenda di € 1.000,00 alla società stessa; squalifica fino al 28.2.2010 al signor Alberti Giuseppe; inibizione fino al 28.2.2010 al signor Iorio Aldo; squalifica per 6 gare effettive al calciatore Della Luna Luigi; squalifica per 5 gare effettive ai calciatori D'Amelio Raffaele, Damiano Gianpaolo, Del Fonso Fedele, Maiorino Nicola e

Tummillo Gerardo. Tali sanzioni disciplinari sono state inflitte a seguito della rissa con gli avversari intervenuta alla conclusione della gara Coppa Allievi Professionisti – Fase eliminatória Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009 ed alla quale hanno preso parte, con le modalità segnalate dal Supplemento di rapporto sottoscritto dall'Arbitro della gara, i suddetti tesserati della società appellante, con contestuale ingresso di alcuni spettatori nel campo di gioco e partecipazione attiva alla rissa stessa.

Nel suo gravame l'appellante chiede una revisione e riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure, facendo valere innanzitutto il fattivo comportamento della dirigenza della società Melfi, nella persona del signor Fensore, per riportare la situazione nella normalità; in secondo luogo, il fatto della provocazione o addirittura aggressione nei confronti del dirigente Iorio e dell'allenatore Alberti da parte di tesserati della società avversaria; in terzo luogo, la circostanza per cui i calciatori, pur avendo effettivamente partecipato alla rissa, avrebbero solo reagito ad atteggiamenti e comportamenti violenti dei loro avversari, particolarmente amareggiati del risultato della gara e come infastiditi per la sportività e l'impegno messo in campo dagli atleti della società Melfi.

La Corte ritiene il ricorso fondato solo in parte, in relazione alla quale alcune delle sanzioni vanno ridotte, ma ritiene altresì di dover riformulare, aggravandole, alcune altre delle sanzioni inflitte, in conformità al fondamentale principio di proporzionalità della pena come applicato secondo le risultanze emergenti dal Supplemento di rapporto dell'Arbitro della gara.

In primo luogo, infatti, la decisione del Giudice Sportivo necessita di essere riformata laddove, con riguardo alle sanzioni inflitte ai calciatori partecipanti alla rissa, non ha opportunamente distinto le singole posizioni in relazione alle diverse modalità di partecipazione, e cioè in relazione al fatto che gli atleti coinvolti abbiano messo in atto o meno comportamenti qualificati o qualificabili come violenti alla luce del suddetto Supplemento di rapporto, come da parte di chi ha continuato a colpire avversari che erano già a terra o ha utilizzato tecniche simili a quelle delle arti marziali. Pertanto, se merita di essere confermata la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso e Damiano, deve essere ridotta la squalifica inflitta ai calciatori D'Amelio, Maiorino e Tummillo; per contro, deve essere aggravata la sanzione al calciatore Della Luna, in quanto non è stato tenuto integralmente conto del fatto della sua precedente espulsione e del suo successivo rientro sul campo di gioco appunto al fine di partecipare alla rissa.

In secondo luogo, la decisione del Giudice Sportivo necessita di essere riformata laddove, con riguardo alla posizione del dirigente addetto all'arbitro Iorio, non risulta tenuto nella giusta considerazione il fatto che la sua partecipazione alla rissa risulta essere avvenuta nella forma della reazione per legittima difesa alla aggressione da parte di tesserato della società avversaria; considerazione che non può valere, invece, nei confronti della posizione dell'allenatore Pommella, per il quale la sanzione inflitta merita quindi di essere confermata.

In terzo luogo, il ricorso non può essere accolto, e la sanzione va invece aggravata, per quanto riguarda la posizione della società Melfi. Infatti, se è conforme alle risultanze del Supplemento di rapporto di gara il motivo di ricorso attinente al comportamento collaborativo tenuto da parte di un dirigente della società (come peraltro è segnalato nello stesso Rapporto anche per un dirigente della società avversaria), preponderante rilievo deve avere la considerazione del fatto che alla rissa hanno partecipato, previo ingresso nel campo di gioco, "almeno tre spettatori". Questa circostanza non è stata smentita dal ricorso, fatta salva la affermazione, ivi contenuta, della riduzione ad uno del numero degli spettatori coinvolti, ma senza che a tale affermazione venga offerto il supporto di evidenza probatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche ed anzi prudenti in proposito refertate nel Supplemento di rapporto del direttore di gara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Per questi motivi, la C.G.F. pronunciando sull'appello come sopra proposto dall'A.S. Melfi s.r.l. di Melfi (PZ), rispettivamente:

- aggrava la sanzione inflitta alla Società Melfi s.r.l. aggiungendo all'ammenda di € 1.000,00 la diffida;
- conferma la sanzione inflitta al Sig. Alberti Giuseppe;
- riduce al 31.12.2009 la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Iorio Aldo;

- aggrava la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Della Luna Luigi determinandola in 7 giornate;
 - conferma la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso Fedele e Damiano Gianpaolo;
 - riduce a 4 giornate la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Maiorino Nicola, Tummillo Gerardo e D'Amelio Raffaele.
- Dispone restituirsì la tassa reclamo.

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.2.2014 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE SENAGO CALCIO/BRIOSCHESE DELL'1.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 24 del 5.2.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 19.2.2009)

Con reclamo del 10.6.2009 Giovanni Esposito, tecnico della società Senago Calcio, chiedeva la revocazione della pronuncia con la quale il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza, pronuncia confermata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia gli aveva inflitto la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara disputata dalla sua società contro la Brioschese. Veniva dedotto che la pronuncia impugnata sarebbe stata affetta dal dolo dell'arbitro nella redazione del proprio referto e dall'omesso esame di un fatto decisivo.

Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è inammissibile sotto il profilo della insussistenza delle condizioni legittimanti la sua proposizione che, lungi dal risolversi nella prospettazione di fatti accertatamente sussistenti in contrasto con quelli sui quali si era basata la decisione impugnata, si pongono soltanto come motivi o profili di riesame, a questa Corte e in questa sede preclusi.

Va disposto l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Esposito Giovanni.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA C5/FUTSAL CARMENTA DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale del 28.1.2009 – Com. Uff. n. 101/CGF del 28.1.2009)

Nel giudizio di primo grado la A.D.S. Petrarca Padova Calcio a Cinque ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della società A.S.D. Futsal Carmenta per avere schierato nella gara del 6.12.2008, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque 2008/2009, Girone B, il calciatore Secchi Luiz Paulo in posizione irregolare di tesseramento, oltre che in carenza del Certificato di trasferimento internazionale.

Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, in quanto dai riscontri effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti è emerso che il calciatore in narrativa risulta tesserato presso la società Futsal Carmenta dal 7.10.2008.

Proposto appello per lo stesso motivo, la Corte di Giustizia Federale, IV Sezione, ha rigettato il reclamo ritenendo che la decisione del Giudice di prime cure fosse fondata sulle risultanze dei riscontri effettuati presso il competente ufficio tesseramenti in base alle quali il calciatore era tesserato in Italia presso la società appellata e che siffatta attestazione, fino a prova contraria, fosse destinata a

fare fede e ad avere effetti vincolanti. Tuttavia, la sezione, ritenendo che nel vigente sistema l'attestazione dell'ufficio tesseramenti si fonda unicamente sulla dichiarazione della parte interessata di trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento e in presenza di ragionevoli dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dalla parte medesima, ha inviato gli atti alla Procura Federale, affinché esperisse le indagini del caso.

Esperate le indagini, la Procura federale ha deferito la società Futsal Carmenta e il calciatore Paulo Luis Secchi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Quest'ultima, dopo aver riscontrato il comportamento antiregolamentare del tesserato, in quanto lo stesso non avrebbe mai riferito di essere stato tesserato presso la federazione brasiliana e solo dopo l'indagine della Procura Federale avrebbe ammesso di essere già stato tesserato per una società appartenente ad una federazione estera, ha inflitto al calciatore la sanzione della squalifica per mesi sei e alla società quella della ammonizione, per responsabilità oggettiva.

Sulla base di quest'ultima pronuncia, la società Petrarca Padova ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S., deducendo l'emersione di fatto nuovo, rappresentato dal riconoscimento di responsabilità e di irregolarità relativamente al tesseramento del calciatore Secchi, e chiedendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a) del medesimo Codice.

Il ricorso è ammissibile e fondato nel merito.

La sezione osserva che l'irregolare tesseramento del calciatore, così come accertato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare, può essere ricondotto a più di una delle ipotesi previste dall'art. 39 C.G.S., a seconda che si consideri la decisione della Commissione Disciplinare come un documento che la parte non ha potuto produrre nel precedente procedimento, oppure si consideri l'irregolare tesseramento come un fatto di cui non si è potuto conoscere sempre nel precedente procedimento, oppure si consideri la dichiarazione del calciatore e della conseguente attestazione dell'ufficio tesseramento quali prove riconosciute false dopo la decisione.

Tuttavia la sezione ritiene di dover qualificare la fattispecie come un fatto di cui non si è potuto conoscere nel giudizio precedente, in quanto l'attestazione dell'ufficio tesseramento poteva essere superata solamente attraverso la prova della falsità della dichiarazione del calciatore; prova che non era nella disponibilità della società ricorrente e che doveva essere accertata in un apposito procedimento, così come è poi avvenuto.

Il fatto, dunque, dell'irregolare tesseramento non può che essere posto a carico della società che ha utilizzato il calciatore, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a). Infatti, le norme indicate prevedono la responsabilità oggettiva della società per fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, con la conseguente perdita della partita in cui si è verificata l'irregolarità per il punteggio di 0-6.

In conclusione il ricorso per revocazione va accolto, la sentenza va cassata, con la conseguente irrogazione della sanzione della perdita della partita in oggetto con il punteggio di 0-6.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova e infligge alla società Futsal Carmenta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete